



**COMUNE DI VILLASOR**  
Provincia di Cagliari

**ORIGINALE**

**ORDINANZA SINDACALE**  
**N. 10 DEL 24-05-2017**

**Oggetto: Ordinanza Antincendio 2017**

**IL SINDACO**

**CONSIDERATO** che la presenza di stoppie, fieno ed erbacce nei terreni incolti o boscati possono causare gravi problemi di ordine igienico-sanitario, in quanto favoriscono il proliferare di insetti, zecche ecc., nonché gravi pericoli di incendio;

**VISTO** l'art. 25 del Regolamento Comunale di Igiene Urbana ed Ambientale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 05/09/2012;

**VISTA** la legge n. 353/2000, legge quadro in materia di incendi boschivi;

**RICHIAMATE** le "Prescrizioni Regionali Antincendio 2017" allegate alla Delibera G.R. n. 23/11 del 09/05/2017, che dettano le prescrizioni di contrasto alle azioni, anche solo potenzialmente determinanti l'innescio di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo, di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3 comma 3, della Legge 353/2000;

**VISTO** l'art. 50 della Legge 267/2000, testo unico sull'ordinamento degli Enti locali;

**VISTO** l'art. 7/bis della Legge 267/2000 in tema di sanzioni amministrative;

**ORDINA**

- Ai proprietari e conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, ubicati nel centro urbano e nelle immediate vicinanze delle abitazioni della periferia, di **ripulire tali aree entro il 1 giugno 2017** da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, nonché quelli vetrosi;
- Tutti i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare fasce protettive parafuoco prive di qualsiasi materiale infiammabile, aventi larghezza di almeno 5 metri intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati a ricevere bestiame, nonché lungo l'area limitrofa a strade di uso pubblico;
- I proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori a 10 ettari accorpati e comunque nei lati prospicienti la viabilità;

- I proprietari o i conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate, come definiti nelle Prescrizioni Regionali antincendio 2017, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia arata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
- Tutti i proprietari e/o gli affittuari di terreni siti nelle aree urbane periferiche, devono realizzare, lungo tutto il perimetro di confine, e con le modalità del comma 1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale infiammabile avente larghezza non inferiore a 5 metri;
- Gli Enti proprietari o gestori di strade e pertinenze stradali, le Amministrazioni ferroviarie e qualsiasi altro proprietario o gestore di aree dotate di sistema viario e ferroviario, devono provvedere entro il 1 giugno al taglio di fieno, cespugli, sterpi e all'asportazione oltre che allo smaltimento in discarica dei relativi residui, lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza e arredo per una fascia avente larghezza di almeno 3 metri.
- Entro il 1 giugno i proprietari e i gestori di elettrodotti provvederanno a eliminare tutti i possibili contatti di fronde con le linee elettriche nude e a creare intorno ai conduttori un'area di protezione minima di 3 metri. I proprietari e i gestori di cabine elettriche, a palo o in muratura, se privi di dispositivi con spinterometro e scaricatore, provvederanno alla ripulitura e inertizzazione della fascia ad esse circostante per una larghezza o raggio non inferiore a 5 metri.
- Tali su elencate condizioni dovranno essere mantenute per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio boschivo di cui all'articolo 3 delle "Prescrizioni Regionali antincendio", allegate alla Delibera G.R. n. 23/11 del 09/05/2017.

L'inosservanza della presente ordinanza comporterà a carico dei trasgressori l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 25,00 a € 500,00**, ed è ammesso il pagamento in misura ridotta pari a **€ 50,00**, nonché dell'obbligo entro giorni **5 (cinque)** dalla data di notifica del verbale di accertata violazione di provvedere alla pulizia delle erbacce e sterpaglie, significando che in difetto, senza pregiudizio dell'azione penale e senza ulteriore preavviso, si provvederà all'esecuzione dei lavori d'Ufficio, da parte del Comune a spese dell'interessato.

#### **DEMANDA**

Al Comando di Polizia Municipale e a tutte le Forze dell'Ordine, nonché a tutti i soggetti istituzionalmente preposti, il controllo sul rispetto della presente ordinanza, agli uffici competenti la notifica e la massima pubblicizzazione della stessa.

A norma dell'art. 3, comma 4 della legge 241/90, si avverte che, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo regionale di Cagliari, entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Dalla Residenza Comunale, 24 maggio 2017

**IL SINDACO  
MARONGIU WALTER**

---

#### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 24-05-2017 al 23-06-2017 Reg. Pubblicazioni n. 488

Li 24-05-2017

Il Messo Comunale

